

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a

DELVECCHIO DAVIDE

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

Opera: Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Bellocchi" - Progetto: Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Bellocchi", della potenza nominale pari a 28,38 MW, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Cartoceto (PU).
 Proponente: TEP RENEWABLES (Bellocchi PV) S.r.l. Tipologia di opera: Fotovoltaici.

Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) codice procedura 7843 data avvio 27/12/2021

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La delibera n. 13/2010 della Assemblea Legislativa delle Marche è stata voluta, discussa ed approvata, ed è in vigore, ed ha come scopo quello di individuare zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, come si evince dal contenuto della legge, dai lavori e dagli atti preparatori delle commissioni consiliari fino all'approvazione.

L'individuazione dei siti non idonei e la ratio della legge regionale, è stata voluta dalla assemblea legislativa delle Marche per tutelare le particolari caratteristiche del nostro territorio, che in gran parte è collinare, i centri abitati sono per lo più posti sulle sommità dei rilievi e il paesaggio agrario, derivato dalla mezzadria, è ovunque caratterizzato da numerosi piccoli appezzamenti, bordati da querce secolari e segnati da case coloniche, la percentuale di popolazione sparsa è a tal proposito tra le più alte d'Italia.

Le aree destinate dal progetto per la localizzazione dell'impianto agro-voltaico impianti FV a terra con potenza superiore a 200 kWp alla luce della suddetta norma legislativa Regionale n. 13/2010 risultano essere ubicate in Zona Agricola collinare tra il Comune di Cartoceto e di Fano, colline che ospitano tra l'altro gli uliveti dell'olio DOP di Cartoceto, e quindi sono incompatibili con la norma in vigore.

Non può essere ammesso un intervento così impattante sulle colline del territorio di Cartoceto e di Fano con la mera interpretazione dalla delibera di giunta Regionale n. 1756 del 06/12/2010 allegato A, inapplicabilità della norma alle opere di connessione alla rete elettrica. La dgr 1756/2010 precisa alcuni principi, come gli ambiti di Tutela dei Versanti, dei corsi d'acqua, le zone a rischio frana, e le zona a Parco e con la art. 9) allegato A la inapplicabilità della norma regionale 13/2010.

La norma DGR 1756/2010 all. A art. 9, specifica solo la possibilità di servizi ausiliari di impianto e di opere di connessione alla rete elettrica e non la realizzazione di nuovi impianti FV come specificato nella richiesta autorizzativa e di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) codice procedura 7843.

Per i motivi sopra elencati chiediamo il diniego della autorizzazione alla installazione degli impianti di FV in contrasto con la legge regionale 13/2010.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Legge Regione Marche 13/2010

Allegato 4 – Dgr Regione Marche 1756/2010

Fano, 02/01/2022


Il/La dichiarante
(Firma)

deliberazione n. 13

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE DI CUI ALLE LINEE GUIDA PREVISTE
DALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
E INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 12

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2010, N. 18

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 17/10, a iniziativa della Giunta regionale "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto

2010, n. 12" dando la parola al Consigliere di maggioranza Enzo Giancarli e al Consigliere di minoranza Daniele Silveti, relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 agosto 2010, n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7: Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 concernente: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui all'Allegato I, e gli indirizzi generali tecnico amministrativi, di cui all'Allegato II, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di demandare ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I mediante gli atti che si riterranno in concreto necessari, escluse le procedure di varianti urbanistiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto;
- 3) di dare mandato alla Giunta regionale di apportare agli Allegati I e II le eventuali modifiche al fine di dare attuazione a sopraggiunte normative comunitarie, statali e regionali, previo parere della competente Commissione assembleare permanente, e di definire le eventuali interpretazioni tecnico-amministrative che si rendessero necessarie.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

Legge regionale 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,	Centro storico di Urbino e relativo buffer zone (Fonte sito Unesco - http://whc.unesco.org/en/list/828)	1.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Il World Heritage Committee ha inserito Urbino nella World Heritage List con Decisione 22COM VIII.B.1 del 1998 poiché rappresenta l'apice dell'arte e dell'architettura rinascimentale, armonicamente adattata in maniera eccezionale al suo ambiente fisico e al suo passato medievale, raccomandandone la gestione sia a livello locale che a livello nazionale. Inoltre è protetto dal 1969 dal R.D. 1497/1939, ed una settantina di abitazioni del centro storico nonché le fortificazioni sono protette individualmente dal R.D. 1089/1939. C'è infine una normativa speciale (L 124/1968, L 462/1985, e L 103/1993) volta al restauro e alla conservazione della città e del paesaggio circostante nel territorio del Montefeltro. L'inserimento di impianti a terra comprometterebbe le caratteristiche di visione che hanno portato l'inserimento del bene nell'elenco UNESCO
	le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004,	http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?cat=721	1.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 20 del D.lgs. 42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". I beni tutelati rappresentano un interesse storico, artistico, archeologico che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra.
	gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; - lettere a) e b)	http://www.regione.marche.it/Home/Struttureorganizzate/AmbienteePaesaggio/Paesaggio/WEBGISareednotevoleinteressepubblico/tabid/879/Default.aspx	1.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
	le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; - lettere c) e d)		1.4	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>Il notevole interesse pubblico è dovuto alla singolarità e al valore intrinseco del bene tutelato, che verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.</p> <p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>I beni tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>
2) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;	zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;	L'individuazione di queste aree non idonee fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli artt. 39 e 40 delle NTA del PPAR	2	VEDI CODICI 34 E 35			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati	
3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;	zone situate in prossimità di parchi archeologici	http://www.archeomarche.it/ Di seguito si riporta l'elenco dei parchi archeologici di cui alla L.R. n. 16/1994: <ul style="list-style-type: none"> • Parco archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia – MC) • Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato – AN) • Parco Archeologico di Suasa Senonum (Castelleone di Suasa – PU) • Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima – AP) • Parco Archeologico di Forum Semproni (Fossombrone – PU) • Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche – MC) • Parco Archeologico di Falerius Picenus (Falerone – FM) 	3.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 2 della LR. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali, "La Regione promuove ai sensi dell'articolo 6 del Codice (dei beni culturali e del paesaggio) la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare: a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali; ... caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, indicati all'articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l'identità, la coesione civile, la creatività e le produzioni culturali; e) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l'utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l'accessibilità da parte di tutti gli utenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili; ... j) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione all'artigianato artistico ed alle produzioni di qualità; k) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità". L'interesse archeologico dei beni tutelati verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.	
	Fascia di rispetto parchi archeologici		3.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Per garantire una salvaguardia al bene tutelato si indica una fascia contermini di rispetto di 150 metri, misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico.	
	nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso	L'individuazione di queste aree non idonee fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli artt. 39 e 40 delle NTA del PPAR	3.3	VEDI CODICI 34 E 35				
4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	1. Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2. Parco nazionale dei Monti Sibillini 3. Riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra 4. Riserva naturale statale Gola del Furlo 5. Riserva naturale Montagna di Torricchio	Parco Area A	4.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 394/91 determina le aree A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità". In ogni caso in tali riserve integrali la realizzazione di impianti FV a terra provocherebbe un elevato impatto ambientale.
		6. Parco regionale del Conero 7. Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello 8. Parco naturale regionale del Monte San Bartolo	Parco Area B	4.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		<p>9. Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi</p> <p>10. Riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca</p> <p>11. Riserva naturale della Sentina</p> <p>Fonte: DECRETO del MINISTERO AMBIENTE del 27 aprile 2010 approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>12. Il 1° dicembre 2009 l'Assemblea legislativa regionale ha istituito (DACR 138/2009) una nuova riserva naturale regionale. Si tratta della "Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito" con una superficie di circa 1.500 ettari compresi nei territori dei Comuni di Matelica, Gagliole, San Severino Marche e Apiro.</p>					<p><i>strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco".</i></p> <p>Ferma restando l'incompatibilità tra tali obiettivi ed impianti medio-grandi, sono ammissibili impianti di taglia inferiore a 20 kW, in quanto occupano una superficie areale di modesta entità e pertanto non comportano un elevato impatto ambientale.</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.3	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree C come "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità".</p> <p>Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 200 kW comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione,</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.4	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Le aree D sono individuate all'art. 12 della L. 394/91 come "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori".</p> <p>Resta inteso che ricadendo comunque tali aree all'interno della perimetrazione del parco non sono ammissibili impianti di grande taglia in quanto non a basso impatto ambientale.</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nella Regione Marche non sono presenti.</p> <p>L'art.2 della L. 394/91 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".</p> <p>L'art. 4 comma 3 della LR individua le riserve naturali "integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti".</p> <p>L'inserimento di impianti nelle Riserve naturali integrali può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
			Riserva naturale orientata	4.6	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art.2 della L. 394/91 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".</p> <p>L'art. 4 comma 3 della LR individua riserve naturali "orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate".</p> <p>Le Riserve naturali orientate sono equiparabili per valore ecologico alle zone A dei Parchi; l'inserimento di impianti può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p>
5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	Nella Regione Marche non risultano zone umide ai sensi di tale convenzione (Fonte: http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf)		5	---	---	---	Nella Regione Marche non risultano zone umide ai sensi di tale convenzione. Per le altre zone umide si fa riferimento a quanto stabilito per l'art. 36 del PPAR.

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p>6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>Nelle Marche esistono 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)</p>	6.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 10 della DIR92/46/CEE art. 10 prevede che "Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche".</p> <p>L'art. 2 del DPR 357/97 definisce sito di importanza comunitaria "un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale ... in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione ...".</p> <p>La realizzazione di impianti di taglia medio-grande può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario. Per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" così come recepita con DGR 1036/2009.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		e 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_ZPS_elenco.pdf)	6.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 3 comma 2 della DIR 79/409/CEE prevede "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:</p> <p>a) istituzione di zone di protezione;</p> <p>b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;</p> <p>c) ripristino dei biotopi distrutti;</p> <p>d) creazione di biotopi".</p> <p>L'art. 6 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. precisa che "1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1."</p> <p>Le Zone di Protezione Speciale ZPS sono pertanto a tutti gli effetti equiparate alle SIC. La realizzazione di impianti di media e grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornitiche di interesse comunitario. Per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" così come recepita con DGR 1036/2009.</p>
7) Le Important Bird Areas (I.B.A.);	Le Important Bird Areas (I.B.A.);	IT 085- Monte Conero; IT 087 – Sentina ; IT 095 – Monti Sibillini (Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Reg=7&Cty=105)	7	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Stessi criteri del 6.2

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p>8) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;</p>	<p>fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;</p>	<p>Per i Parchi che hanno determinato l'area contigua</p>	8.1	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 32 della L 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", richiamato dalla LR 15/94 ss.mm.ii., per le aree contigue identifica nelle <u>regioni</u>, <u>d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati</u>, l'ente che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e <u>per la tutela dell'ambiente</u>, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</p> <p>Essendo tali territori limitrofi all'area Parco non sono ammissibili impianti di grande taglia.</p>
	<p>istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;</p>		8.2	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 E 4.6			
	<p>aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;</p>	<p>Le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale non sono state individuate, le tutele da queste richiamate sono ricondotte ai seguenti articoli delle NTA PPAR: Artt. 29, 30, 31, 35, 36, di seguito trattati.</p> <p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. definisce "le aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche"</p>	8.3	VEDI CODICI 24, 25, 26, 30, 31			
	<p>aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;</p>		8.4	---	---	---	Aree non individuate
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona)</p>		8.5	---	---	---	Aree non individuate
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),</p>	<p>Nelle Marche esistono 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)</p> <p>e 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_ZPS_elenco.pdf)</p>	8.6	VEDI CODICI 6.1 E 6.2			
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione.</p>	<p>Aree floristiche L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" e relativi decreti istitutivi</p>	8.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 7 della LR 52/74 individua " le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione".</p> <p>Ai sensi dell'art. 33 "Aree floristiche" delle NTA del PPAR "Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
							<p><i>impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico-forestale".</i></p> <p>La realizzazione di impianti, sottraendo territorio utile alla propagazione delle specie floristiche protette, compromette gli obiettivi di conservazione del sito.</p>
<p>9)Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</p>	<p><i>le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</i></p>	<p>Vigneti DOP (ex DOC e DOCG):</p> <p>DOC Regione Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bianchello del Metauro; • Colli Maceratesi; • Colli Pesaresi; • Esino; • Falerio dei Colli Ascolani; • I terreni di San Severino; • Lacrima di Morro d'Alba; • Offida; • Pergola; • Rosso Conero; • San Ginesio; • Serrapetrona; • Rosso Piceno; • Verdicchio dei castelli di Jesi; • Verdicchio di Matelica. <p>DOCG Regione Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso Conero; • Vernaccia di Serrapetrona; <p>(fonte http://www.regione.marche.it/Default.aspx?TabId=246)</p>	9.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si riscontra quando il progetto prevede l'estirpazione di vigneti a produzione certificata. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture per un periodo di 3 anni antecedenti</p>
		Oliveti	9.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'estirpazione di oliveti. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture per un periodo di 3 anni antecedenti.</p>
		Lenticchia di Castelluccio IGP	9.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
							Il limitato areale di produzione nel territorio marchigiano (parte del Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera e integralmente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini) non è compatibile neanche con un minimo consumo di territorio da parte di piccoli impianti.
		Produzioni biologiche certificate	9.4	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'utilizzo di terreni interessati da tali colture nei 3 anni antecedenti.
		Produzione integrata certificata	9.5	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla <u>valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali</u> , alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'utilizzo di terreni interessati da tali colture nei 3 anni antecedenti.
10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	<i>le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;</i>	DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R1 o assimilate	10.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R2 o assimilate	10.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R3 o assimilate	10.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R4 o assimilate	10.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P1 o assimilate	10.5	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P2 o assimilate	10.6	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P3 o assimilate	10.7	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P4 o assimilate	10.8	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio valanga P4 o assimilate	10.9	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
11) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.	<i>zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.</i>	a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;	11.1	VEDI CODICE 27			
		b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	11.2	VEDI CODICE 24			
		c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto	11.3	VEDI CODICE 24			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		<p>11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p> <p>d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica</p>	11.4	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: “... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.</p> <p>La realizzazione di impianti di media e grande dimensione non è compatibile con il paesaggio di particolare pregio</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	11.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>La realizzazione di impianti compromette l'integrità dei ghiacciai e dei circhi glaciali.</p>
		f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;	11.6	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 E 8.1			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ;	11.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: “... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.</p> <p>La realizzazione di impianti comporta la rimozione di superfici boscate. Per l'individuazione e la perimetrazione delle superfici boscate si fa riferimento all'inventario forestale regionale (IPLA)</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;	11.8	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità". La realizzazione di grandi impianti interferisce negativamente con l'uso tradizionale delle aree
		l) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ;	11.9	VEDI CODICE 31			
		l) i vulcani;	11.10	---	---	---	Nella Regione Marche non sono presenti vulcani
		m) le zone di interesse archeologico	11.11	VEDI CODICI 36.1, 36.2, 36.3, 36.4			

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
<p>17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto.</p>		<p>Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA</p>	20.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 6 prevede che nelle zone in cui vengano individuate pericolosità geologiche di entità significativa, devono essere evitati interventi di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture ed altre utilizzazioni che possano alterare le condizioni di equilibrio naturale.</p> <p>L'art. 7 individua i rischi cui sono soggetti gli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici:</p> <p>a) alterazione dell'ambiente naturale a seguito di trasformazioni del territorio per Infrastrutture...</p> <p>d) alterazione, degrado e scomparsa delle località in cui sono riconoscibili le serie tipo della successione umbro-marchigiana; delle località fossilifere, degli ambienti sedimentari e simili...</p> <p>e) movimenti gravitativi dei versanti.</p> <p>L'art. 8 ne individua gli obiettivi di tutela: la conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali presenti; la conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio.</p> <p>L'art. 9 prevede di "evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate".</p> <p>Nelle Aree GA sono presenti elementi di altissima rappresentatività e o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della Regione, le serie tipo della successione umbro-marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche.</p> <p>Gli impianti FV con moduli al suolo alterano o nascondono questi elementi fisici del paesaggio pertanto non si ravvisa la loro compatibilità con le emergenze riconosciute. L'art. 9 prevede che nelle GA è necessario evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate.</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
		Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di rilevante valore GB	20.2	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 6 prevede che nelle zone in cui vengano individuate pericolosità geologiche di entità significativa, devono essere evitati interventi di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture ed altre utilizzazioni che possano alterare le condizioni di equilibrio naturale.</p> <p>Nelle aree GB sono rappresentate aree montane e medio collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio collinare delle Marche.</p> <p>L'art. 9 prevede che nell'area GB le eventuali trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme, con la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni e con il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.</p> <p>Gli impianti di grande dimensioni tendono a frammentare il quadro di unione degli elementi fisici costitutivi del paesaggio pertanto si reputano non idonei.</p>
		Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di qualità diffusa GC	20.3	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di eccezionale valore BA	21.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 individua quali condizioni di rischio la scomparsa delle specie della flora in una, alcune o tutte le località ove sono presenti; alterazione dell'ambiente di sviluppo proprio alle diverse specie di flora; degradazione e degenerazione delle associazioni vegetali a causa di inquinamenti, antropizzazione, trasformazioni ambientali, drenaggi, dissodamenti e simili; interventi antropici quali inserimento di infrastrutture oppure di insediamenti e simili, che riducono le superfici o introducono elementi di frattura negli equilibri ecologici esistenti.</p> <p>L'art. 13 individua gli obiettivi da conseguire: protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto; mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale sulle montagne e nell'alta collina, già molto deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni (aspetto ecologico ed economico); salvaguardia delle caratteristiche estetiche e storiche di quegli elementi vegetali che caratterizzano l'ambiente regionale; ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo.</p> <p>L'art. 14 prevede per le area BA misure protettive evitando in particolare: il danneggiamento di tutte le specie vegetali; l'introduzione di specie vegetali</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							<p>estraneae che possono alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema; il transito di tutti gli automezzi nelle zone non autorizzate o al di fuori delle strade consentite, ad eccezione di quelli adibiti allo svolgimento delle tradizionali pratiche colturali e di quelli destinati a funzioni od attività di vigilanza e di soccorso; l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari; l'alterazione dell'assetto idrogeologico; nuovi insediamenti abitativi e produttivi, discariche e depositi di rifiuti.</p> <p>La tutela delle specie endemiche, rare o in via di scomparsa delle aree BA viene compromessa dalla realizzazione di impianti</p>
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di rilevante valore BB	21.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 14 prevede che all'interno delle aree BB siano promossi interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola, mentre saranno da limitare la costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività edilizia va regolamentata secondo norme appropriate.</p> <p>La tutela delle specie di grande interesse delle aree BB viene compromessa dalla realizzazione di impianti di medie e grandi dimensioni</p>
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di qualità diffusa BC	21.3	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Per le aree BC l'art. 14 promuove interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola. La costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e similari, la realizzazione di interventi di costruzione di edifici o di strutture stabili o precarie, suscettibili di modificare le caratteristiche ambientali dei luoghi, devono essere sottoposte a particolari cautele di carattere paesistico ambientale.</p> <p>Tali aree comprendono emergenze botaniche quali boschi e vegetazione riparia, per i quali, fermi restando i criteri di cui all'art.29 e all'art.34 del PPAR, sono incompatibili impianti di grandi dimensioni.</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico ambientale	22.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono "Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno "priorità nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							<p><i>nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio".</p> <p>Di conseguenza devono essere vietate le introduzioni di impianti non consonanti con le caratteristiche paesaggistiche riconosciute.</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree B di rilevante valore paesaggistico ambientale	22.2	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Nel PPAR hanno solo indirizzo</p> <p>Sono "Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno priorità successivamente alle aree A "nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio".</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree C di qualità diffusa	22.3	IDONEA	IDONEA	IDONEA	<p>Nel PPAR hanno solo indirizzo</p> <p>Sono "Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno priorità successivamente alle aree A e B "nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione".</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree V di alta percezione visuale	22.4	IDONEA	IDONEA	IDONEA	Nel PPAR hanno solo indirizzo Sono "aree di alta percezione visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico". Ai sensi dell'art. 23 "deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geologiche	23.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono "le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali ... <u>Prescrizioni transitorie:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geomorfologiche	23.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono "le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico ... <u>Prescrizioni permanenti:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze idrogeologiche	23.3	---	---	---	Non individuate Sono "le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua ... <u>Prescrizioni permanenti:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 – ambiti di tutela dei corsi d'acqua	24	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	"Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una zona di rispetto in edificabile per lato ... dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche ..."

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							Date le caratteristiche morfologiche ed ecologiche del territorio regionale, le fasce fluviali rappresentano corridoi di connessione che vanno tutelati e la cui funzionalità non è compatibile con la presenza di impianti. Per la fascia di rispetto si fa riferimento al valore più cautelativo riportato all'art. 29 del PPAR, ovvero 175 m per ogni lato.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 30 – ambiti di tutela dei crinali	25	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p><i>“Prescrizioni transitorie: All'interno di tali ambiti provvisori sono vietati:... a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità; c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter; e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato ...</i></p> <p><i>Prescrizioni permanenti: per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente i seguenti valori di dislivello ... dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti”.</i></p> <p>I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici. La realizzazione di impianti ha implicazioni sia idrologiche, sia paesaggistiche, data l'estrema visibilità dei crinali.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 31 – versanti	26	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Il territorio delle Marche è caratterizzato in prevalenza da colline con versanti a bassa pendenza inferiore al 30% nelle quali l'impatto paesaggistico di impianti fotovoltaici a terra superiori a 200 kw di potenza sino a numerosi MW risulterebbe ambientalmente incompatibile.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 32 – litorali marini	27	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p><i>“Prescrizioni transitorie. Lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti. Negli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, ... Sono inoltre vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno ...</i></p> <p><i>Prescrizioni di base permanenti. Per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda 300 mt. dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate ... nuovi</i></p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							<p><i>insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili. È fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia) ...".</i></p> <p>I litorali marini sono ambienti di transizione estremamente delicati e con importanti caratteristiche ecotonali, incompatibili dunque con la realizzazione di impianti.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 33 – aree floristiche	28	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Ai sensi dell'art. 33 "le aree floristiche indicate nella tav. 4, elenco allegato i e non delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono soggette alle norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 ... Prescrizioni di base permanenti. Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico forestale".</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 - Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori - "Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono vietati: a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale ... Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono vietate: a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti".</p> <p>Le aree floristiche sono caratterizzate dalla presenza di specie floristiche meritevoli di particolare tutela, la cui conservazione verrebbe compromessa dalla realizzazione di impianti che comportano occupazione di suolo</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 34 – foreste demaniali regionali e boschi	29	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 34 indica "Prescrizioni di base transitorie. Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue. Prescrizioni di base permanenti. Le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture".</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							La realizzazione di impianti implica la rimozione delle superfici boscate.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 35 – pascoli	30	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Lo stesso art. del PPAR, tra le prescrizioni transitorie, alla lettera b) vieta specificatamente la realizzazione di impianti tecnologici in tali aree. <i>“Prescrizioni di base permanenti. Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 mt. sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboscamento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo. Per i pascoli posti al di sopra dei 1800 mt. sono permessi esclusivamente gli interventi volti alla difesa del suolo. Nelle aree a pascolo al di sotto dei 700 mt. poste su versanti con pendenze superiori al 30% è vietata qualunque variazione colturale”.</i> I pascoli rappresentano un ambiente essenziale con funzioni ecologiche peculiari, che sono compromesse dalla realizzazione di impianti.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 36 – zone umide	31	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	I delicati equilibri ecologici tipici delle aree umide non sono compatibili con la realizzazione di tali impianti. Inoltre, lo stesso art. del PPAR, tra le prescrizioni transitorie, alla lettera b) vieta specificatamente la realizzazione di impianti tecnologici.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 37 – elementi diffusi del paesaggio agrario	32	IDONEA	IDONEA	IDONEA	Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario: - querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente; - alberature stradali; alberature poderali; siepi stradali e poderali; vegetazione ripariale; macchie e boschi residui; Prescrizioni di base permanenti. E' stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 e della L.R. 13 marzo 1985, n. 7.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale	33	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e pertanto soggetti alle condizioni di rischio individuate all'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture. Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Le modalità di tutela previste dall'art. 38 individuano: - Prescrizioni di base transitorie: non sono ammesse: l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle normative

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							<p>silvocolturali vigenti; i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.</p> <p>- Prescrizioni di base permanenti. È vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale.</p> <p>Inoltre al fine di conservare ed incrementare gli elementi diffusi del paesaggio agrario e nelle aree, di cui al primo comma, la Regione riconosce le priorità nella concessione di contributi, e promuove azioni di specifico sostegno economico-finanziario a favore degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole per la tutela dei relativi caratteri paesistico-ambientali.</p> <p>Tali aree presentano tracce di modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli ed abbondante vegetazione naturale. Gli equilibri che caratterizzano tali paesaggi verrebbero compromessi dalla realizzazione di impianti.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 39 – centri e nuclei storici	34	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e soggetti alle condizioni di rischio dell'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture.</p> <p>Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.</p> <p>Le modalità di tutela previste dall'art. 39 individuano:</p> <p>- Prescrizioni di base transitorie. All'interno degli ambiti provvisori di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra e non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.</p> <p>- Prescrizione di base permanenti. Nelle aree interne adiacenti al margine della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/78.</p> <p>Gli indirizzi di tutela dell'art. 19 prevedono per tale tipologia di bene la salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture; la concentrazione delle eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli già compromessi dalla edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica; la promozione, nei casi di evidenti episodi di alterazione e degrado del contesto territoriale di pertinenza dei beni in oggetto, adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, quali movimenti di terra rinverditi, e/o</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							appropriate schermature arboree e/o arbustive e simili con l'utilizzazione di specie autoctone. I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra di taglia medio grande.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 40 – edifici e manufatti storici	35	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e pertanto soggetti alle condizioni di rischio individuate all'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture. Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Le modalità di tutela previste dall'art. 40 individuano: - Prescrizioni di base transitorie. All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. - Prescrizioni di base permanenti. Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 457/78. I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/1939)	36.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra; inoltre l'art.41 vieta la realizzazione di impianti tecnologici
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – altre aree archeologiche di particolare interesse	36.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Le aree archeologiche tutelate rappresentano un interesse storico con caratteristiche, anche visive, che non sono compatibili con le forme tipiche degli impianti a terra; inoltre l'art.41 vieta la realizzazione di impianti tecnologici
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani	36.3	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Tali aree sono caratterizzate oltre che da una precisa struttura che verrebbe compromessa dalla realizzazione di impianti di grande taglia
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – le strade consolari romane	36.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'importanza storica delle strade consolari non può prescindere dalla tutela dell'immediato contesto: risulta incompatibile pertanto con la realizzazione di impianti
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici	36.5	IDONEA	IDONEA	IDONEA	

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
		Categorie costitutive del paesaggio – Art. 42 – luoghi di memoria storica	37	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. vieta le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra; inoltre non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.
		Categorie costitutive del paesaggio – Art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche	38	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. vieta l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari; analogamente non è idonea l'installazione di impianti di qualsiasi taglia.
		Art. 53 – Parchi naturali regionali	39	VEDI CODICI 4.1, 4.2 , 4.3 , 4.4 E 8.1			
		Art. 54 – Riserve naturali regionali	40	VEDI CODICI 4.5 E 4.6			
		Art. 55 – Parchi archeologici e storico culturali	41	VEDI CODICI 3.1 E 3.2			

Legge regionale 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

INDIRIZZI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVI

1 - NORMA GENERALE DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le linee-guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
- 1.2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente atto sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

2 - AREE NON IDONEE

- 2.1. Le prescrizioni di cui al presente provvedimento valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio impianti ad "inseguimento").
- 2.2. Le prescrizioni di cui all'allegato I "*Elenco aree non idonee*" (non idoneità) non si applicano agli impianti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della l.r. 12/2010.
- 2.3. I siti utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti individuati al punto 16.1, lettera d), delle LG, che ricadono all'interno di aree non idonee (codici 1.4, 4.3, 4.4, 6.2, 7, 8.1, 11.8, 22.2, 22.3, 25, 26, 33), sono da considerare aree idonee.
- 2.4. In conformità all'articolo 12, comma 3, lettera m), delle NTA del PAI (piano di assetto idrogeologico) adottato con deliberazione del Consiglio regionale 116/2004, nelle zone agricole, come definite dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 e successive modificazioni, all'interno delle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità P3, di cui al codice 10.7 dell'Allegato I, sono ammessi gli impianti realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", se non diversamente localizzabili nei terreni dell'azienda in riferimento all'assetto culturale ed idrogeologico dell'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla verifica tecnica di cui all'articolo 12, comma 5, delle NTA del PAI e alla istituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 13/1990 e successive modificazioni.
- 2.5. Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

- 2.6. L'individuazione delle aree non idonee cartografabili è effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto. Tale individuazione assume e fa proprie le previsioni degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti adeguati al PPAR e agli altri strumenti regionali di governo del territorio, nonché ai provvedimenti richiamati dal presente atto.
- 2.7. In assenza di un PRG vigente adeguato, l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata sulla base della trasposizione degli ambiti di tutela del Piano Paesistico e degli altri piani regionali di governo del territorio.
- 2.8. Gli atti redatti dai Comuni sono trasmessi su supporto informatico alla Provincia competente per territorio e alla Regione Marche presso la P.F. Informazioni territoriali e ambientali e beni paesaggistici.
- 2.9. Restano ferme le ulteriori aree non idonee di cui all'Allegato I "*Elenco aree non idonee*" non cartografabili.
- 2.10. Per le aree con problematiche di natura idrogeologica individuate dai Piani delle Autorità di Bacino Interregionali, si applicano gli stessi criteri adottati nell'allegato I codici 10.

3 - PUBBLICITA'

Sia il d.lgs. 387/2003 che le LG non prevedono il coinvolgimento del pubblico nelle fasi istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica o degli ulteriori titoli abilitativi.

Solo nel paragrafo delle LG inerente i requisiti per la valutazione positiva dei progetti (Punto 16.1, lettera g), si indica quale elemento positivo il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione.

Ciò premesso, al fine di consentire agli aventi diritto di conoscere che è stato avviato l'iter procedurale di cui al d.lgs. 387/2003, copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul sito internet e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno trenta giorni.

Coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante connesso con la realizzazione del progetto possono depositare memorie ai sensi della legge 241/1990.

Tale disposizione non si applica per i procedimenti che prevedono la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

4 - ONERI ISTRUTTORI

Le LG al paragrafo 9.1 stabiliscono che le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative.

Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03% dell'investimento.

Sulla base di quanto sopra riportato il proponente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare all'A.C. una somma pari a 0,03% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora l'opera sia soggetta alla procedura di VIA tale onere è ridotto allo 0,01%.

5 - GARANZIE

Le LG al punto 13, lettera j), stabiliscono che il progetto sia corredato dell'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Le Regioni o le Province delegate, avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

Inoltre l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003 come modificato dalla legge 244/2007: *".....omissisIl rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.....omissis...."*

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. L'importo fideiussorio è vincolato e finalizzato esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione comunale in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

All'atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica o di altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all'atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

- 5.1. **100 €/kWp** nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato.
- 5.2. **70 €/kWp** negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

Al fine di consentire all'Amministrazione procedente e ai Comuni la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area.

L'ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica la cui efficacia è subordinata alla operatività della polizza fideiussoria stessa. I Comuni a maggiore garanzia possono richiedere la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

6 - INDICAZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

Il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13 delle LG, dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del terreno:

- 6.1. Il valore complessivo dell'opera.
- 6.2. Che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non saranno utilizzati prodotti tossici e diserbanti.
- 6.3. *(nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR)*, Che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso derivante dal finanziamento ottenuto, incoerenti con la realizzazione dell'impianto.
- 6.4. Che (il proprietario del terreno) non usufruirà di incentivi in materia di sostegno all'agricoltura, per il terreno messo a disposizione.
- 6.5. Che lo stesso terreno non sia stato oggetto di colture certificate (cod. 9 Allegato I) almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.

Ai fini di cui all'allegato 2 delle LG ministeriali, il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13, dovrà contenere il conto economico dell'intervento.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione non potranno superare il 2% dei proventi.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione, nel caso di progetto proposto da imprenditore agricolo, non potrà superare lo 0,5% dei proventi.

Inoltre il progetto dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione e mitigazione:

- 6.6. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a quella prevista per le nuove abitazioni in zone agricole dalla legislazione regionale vigente, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW, per i quali sono applicate le distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.
- 6.7. Nei casi in cui il progetto confini con terreni interessati da colture agricole certificate, ai fini di evitare possibili impatti derivanti dall'alterazione del microclima, tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima da tali colture superiore a 40 metri.
- 6.8. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.
- 6.9. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna.
- 6.10. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.
- 6.11. Sulle aree di versante dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche.
- 6.12. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate.
- 6.13. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, da realizzare con moduli a suolo di qualsiasi potenza, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di strutture ricettive e turistiche, che esercitano l'attività da almeno un anno, pari a metri lineari 200.

7 - IMPATTI CUMULATIVI

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia di VIA (di 1MW) si adotta quanto di seguito indicato.

Quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina l'assoggettamento alle procedure di VIA viene proposta a meno di 1.000 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite soprarichiamato (1MW), gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione *“del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte”* per l'ultima domanda depositata .

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 200 KW.

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia individuati nell'allegato I “elenco aree non idonee” con specifico riferimento all'intervallo di potenza da 20 a 200 kWp, si adotta quanto di seguito indicato: quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite di 200 kW, si applica il criterio degli impianti con potenza superiore a 200 kWp.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 20 KW.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 39 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/TAE 0 NC Oggetto: Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30.9.2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra"

Prot. Segr. 1955 - Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.

Lunedì 6 dicembre 2010, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
|----------------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra": approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il punto 3 della Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare le interpretazioni tecnico amministrative relative alla Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario SPACCA

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008)";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009";
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- Legge Regionale 04 agosto 2010 n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"";
- Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 06 agosto 2010, "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili";
- Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n.175 "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi".

Motivazioni

La deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 coerentemente a quanto previsto dalla linee guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, oltre ad individuare le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ha definito una serie di indirizzi tecnico - amministrativi per l'attuazione delle procedure di cui alla l.r. 12/2010, demandando ai Comuni la relativa individuazione cartografica.

La stessa delibera assembleare al punto 3 del deliberato, in relazione al contenuto della delibera medesima, conferisce il mandato alla Giunta Regionale "di definire le eventuali interpretazioni tecnico-amministrative che si rendessero necessarie".

Alla luce di quanto emerso nel corso degli incontri del 18/10/2010 e del 27/10/2010, organizzati dalla Regione Marche con gli enti locali ai fine di analizzare i risvolti applicativi conseguenti all'approvazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di cui all'allegato A della presente delibera con particolare riguardo a:

- 1) la definizione cartografica di versante di cui al codice 26 dell'allegato I;
- 2) la cartografazione degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di cui ai codici 11.3 e 24 dell'allegato I;
- 3) aree a rischio frana P3 o assimilate di cui al codice 11.7 dell'allegato I e al punto 2.4 dell'allegato II;
- 4) area Parco zona C di cui al codice 4.3 dell'allegato I;
- 5) criteri per l'individuazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2010 e della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010; disciplina transitoria da applicare ai permessi di costruire sostitutivi dell'autorizzazione unica di cui all' art. 5, comma, 7 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, richiesti prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 che ne ha disposto l'abrogazione; disciplina transitoria degli impianti fotovoltaici installati sulle serre;
- 6) termini ed effetti della cartografazione delle aree non idonee;

2f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 7) ambito di applicazione dei punti 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II;
- 8) determinazione degli Impatti cumulativi previsti al punto 7 dell'allegato II;
- 9) inapplicabilità della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 alle opere di connessione alla rete elettrica;
- 10) impianti non soggetti all'applicazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010;
- 11) aree non idonee derivate da PAI interregionali;
- 12) altri regolamenti inerenti l'individuazione delle aree non idonee per impianti fotovoltaici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 28/10/2010, avente ad oggetto "Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW", ha precisato che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 trova applicazione solo per i procedimenti avviati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso – 25/08/2010 – e che per i procedimenti in corso a tale data (25/08/2010) rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali sono stati avviati.

Seguendo lo stesso criterio, i procedimenti di cui alla l.r. 7/2004 riguardanti impianti fotovoltaici con impatto interprovinciale (art. 42 comma 1 della l.r. 16/2010), pendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 16/2010 (19/11/2010) sono conclusi dall'Autorità individuata quale Autorità Competente dalla norma vigente al momento della presentazione delle istanze procedibili.

L'art. 36 della l.r. 16/2010, al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, ha introdotto l'obbligo di attenersi alle misure di prevenzione e mitigazione di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'allegato II, anche per gli impianti in corso di autorizzazione, mediante adeguamento del relativo progetto; il medesimo articolo ha altresì chiarito che la disciplina degli impatti cumulativi, in caso di impianti che determinano una potenza complessiva superiore a 1.000 kW, non si applica agli impianti la cui potenza sia inferiore o uguale a 20 kW (anziché 200 kW).

Dall'entrata in vigore della l.r. 16/2010 (19/11/2010) l'applicazione della disciplina regionale delle aree non idonee di cui alla deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica, fatti salvi i procedimenti in corso al 18/11/2010 compreso, anche alle serre nelle quali i moduli fotovoltaici insistono sugli elementi costruttivi della copertura o delle pareti o costituiscono parte integrante di questi ultimi.

Il citato art. 42 della l.r. 16/2010 prevede, tra l'altro, la tipologia di impianti esclusi dalle procedure di cui alla l.r. 7/2004, reintroducendo la soglia minima di 1.000 kW per gli impianti a terra.

La Regione Marche, con nota della segreteria dell'Assessorato all'Ambiente prot. 167/10 del 17/11/2010, ha trasmesso la proposta di deliberazione ad Anci Marche ed Upi Marche.

Nella redazione del presente atto si è tenuto conto dei contributi forniti da alcune Province e alcuni Comuni, nonché di Confindustria Marche.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone di approvare le interpretazioni tecnico-amministrative di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il responsabile del procedimento
(Dott. Geol. David Piccinini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio
Territorio, Ambiente ed Energia
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Morchi)



Allegato A

Interpretazioni tecnico-amministrative della deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2010, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra"

1) ALLEGATO I – CODICE 26 – VERSANTI

Per la definizione del versante di cui al codice 26 dell'allegato I "*Versanti*" si rimanda all'art. 31 delle NTA del PPAR che lo definisce come area delimitata da un crinale e da un fondo vallivo, indipendentemente dalla sua pendenza. Ai fini dell'applicazione del codice 26, il piede del versante si individua in corrispondenza del limite stratigrafico dove sono rinvenibili i depositi alluvionali continentali o i depositi sedimentari marini recenti. La linea del confine stratigrafico è individuabile attraverso le cartografie geologiche e geomorfologiche redatte per l'elaborazione degli strumenti urbanistici.

Per gli impianti al di sotto dei 200 kW di potenza installata collocabili su aree di versante si applicano i vincoli di inedificabilità nel caso di pendenze superiori al 30%, in analogia con le motivazioni riportate all'art. 31 delle NTA del PPAR.

Laddove il Comune in sede di redazione del PRG abbia già autonomamente provveduto alla perimetrazione delle aree di versante tale cartografia può essere utilizzata ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010.

In base al principio di reciproca collaborazione tra amministrazioni pubbliche, qualora emergessero dubbi sulla corretta cartografazione delle aree di versante nonostante le specifiche del presente punto, le Province e, dove ritenuto necessario, la Regione, potranno fornire assistenza ai Comuni.

2) ALLEGATO I – CODICI 11.3 E 24 – AMBITI DI TUTELA CORSI D'ACQUA

Per la cartografazione del codice 24 dell'allegato I "*Corsi d'acqua*" occorre fare riferimento agli ambiti di tutela provvisori derivati dalla trasposizione passiva del Piano paesistico o, nel caso di PRG vigenti adeguati al PPAR, agli ambiti di tutela definitivi perimetrati in fase di adeguamento. L'ambito di tutela di 175 m è riferito alla sola trasposizione passiva per i corsi d'acqua di classe 1 in fascia subappenninica e valido nei Comuni non dotati di PRG adeguato al PPAR.

Per il codice 11.3 "*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", rimangono ferme le non idoneità di cui al codice 24 nel rispetto degli ambiti di tutela individuati come sopra descritto.

3) ALLEGATO I – CODICE 10.7 – AREE A RISCHIO FRANA P3 O ASSIMILATE E ALL. II – PUNTO 2.4

Il codice 10.7 dell'allegato I ed il punto 2.4 dell'allegato II devono essere letti congiuntamente e pertanto le idoneità previste per le aree a rischio frana P3, di cui al 10.7 all. I, sono riferibili esclusivamente agli impianti realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", di cui al punto 2.4 all. II.

4) ALLEGATO I – CODICE 4.3 – PARCO AREA C

Nel codice 4.3, data l'incongruenza tra le non idoneità individuate per impianti con potenza superiore a 20 kW e il riferimento ai 200 kW richiamato nelle "Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati" relative a detto codice, trattandosi di un mero refuso, la descrizione delle incompatibilità deve leggersi:



“... Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di **20 kW** comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione”.

5) PROCEDIMENTI PENDENTI

L'art. 36 comma 3 della l.r. n. 16/2010 ha chiarito che la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica dal giorno della sua approvazione in Assemblea (30/09/2010).

Pertanto ai fini dell'individuazione dei procedimenti pendenti occorre rappresentare quanto segue. Alla data del 30/09/2010 i procedimenti di cui al d. lgs. 387/2003 si presentavano secondo la seguente casistica:

- a) Istanze di autorizzazione unica (Autorità Competente Provincia);
- b) DIA (Autorità Competente Comune);
- c) Permessi di Costruire sostitutivi dell'autorizzazione unica di competenza dei Comuni ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fa eccezione la Provincia di Pesaro Urbino) derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 25/08/2010, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

Con nota 28/10/2010 avente oggetto “Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW” il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 non produce effetti sui procedimenti in corso in relazione ai quali rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali i procedimenti medesimi sono stati avviati.

In conclusione, ai fini della l.r. 12/2010 sono considerati in corso alla data di entrata in vigore della legge i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 27/08/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36, comma 4 della l.r. 16/2010 sono considerati in corso alla data di approvazione della delibera consiliare i procedimenti:

- di cui alle lettere a) e b), sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c);
- attivati ai sensi della l.r. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010.

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36 comma 2 della l.r. 16/2010 (serre) sono considerati in corso al 19/11/2010 (data di entrata in vigore della l.r. 16/2010) i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 19 novembre secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

6) ALLEGATO II – PUNTO 7 – IMPATTI CUMULATIVI

Il punto 7 dell'allegato II, nella parte riguardante l'effetto cumulativo per l'assoggettamento alle procedure della l.r. 7/2004, si applica decorso il termine di cui al comma 3 dell'art.42 della l.r. 16/2010 e cioè dal 29/11/2010, tenendo presente che l'art. 36 comma 5 della l.r. 16/2010 esclude



dall'applicazione del criterio di cumulabilità degli impatti agli impianti con potenza inferiore o uguale a 20 kW.

7) COMPITI DEI COMUNI

La mancata cartografazione delle aree non idonee da parte dei Comuni nel termine di 60 giorni dall'approvazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 (28/11/2010) non comporta l'inefficacia della deliberazione regionale; la cartografazione delle aree non idonee è atto di trasparenza dell'attività amministrativa e non è integrativa dell'efficacia dell'atto consiliare regionale.

Fatta eccezione per i codici 9 e 26 tutte le aree sono riferite ad ambiti di tutela del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o ad altri strumenti di Pianificazione (PAI) o leggi dello Stato (d.lgs. 42/2004, ecc.). Pertanto la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 è valida ed efficace fin dall'approvazione dell'atto a prescindere dalla cartografazione.

Nell'ottica di collaborazione con l'Autorità Competente Provinciale i Comuni integrano la certificazione di assetto territoriale all'uopo predisposta dalla Provincia indicando i vincoli insistenti ed i relativi codici di riferimento di cui all'allegato I.

8) ALLEGATO II – PUNTI 3, 4, 5 E 6 – ONERI ISTRUTTORI, GARANZIE FIDEJUSSORIE, COMPENSAZIONI E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 le previsioni relative al punto 4 "Oneri istruttori" e al punto 5 "Garanzie fideiussorie" dell'allegato II e alle eventuali misure compensative, stabilite al punto 6 dell'allegato II, si applicano esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica.

Analogamente, il disposto di cui al punto 3 dell'allegato II "Pubblicità" si applica solo agli impianti con potenza superiore ai 20 kW in quanto soggetti alla procedura di autorizzazione unica.

9) INAPPLICABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010 ALLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Ai sensi delle Linee Guida ministeriali del 10 settembre 2010 tra le opere connesse sono compresi sia i servizi ausiliari di impianto che le opere di connessione alla rete elettrica. In merito a queste ultime è il gestore di rete che, gestendo in modo coordinato più richieste ed ottimizzando così i costi di connessione, indica nella soluzione tecnica minima generale le opere necessarie alla connessione, anche al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientali e paesistici.

Poiché il proponente deve esplicitamente accettare quanto indicato dal gestore di rete, la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non si applica alle opere di connessione alla rete elettrica.

Resta inteso che le previsioni dell'atto consiliare regionale sono applicate alle opere ausiliari quali recinzioni e schermature vegetali, ecc.

10) ALLEGATO II – PUNTO 2.2 – IMPIANTI NON SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010

Gli impianti totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D", indipendentemente dalla loro potenza, non sono soggetti a quanto prescritto dall'allegato I. In considerazione della loro collocazione in zone industriali già individuate dagli strumenti urbanistici comunali, non si applicano inoltre i punti nn. 2, 3, 6 (ad eccezione del punto 6.8 per una mitigazione degli impatti paesaggistici) e 7 dell'allegato II.



Con l'entrata in vigore dell'art. 42, commi 2 e 3, della l.r. 16/2010 (28/11/2010) viene disposta una nuova formulazione della lettera n decies allegato B2 (all. 4) punto 6) della l.r. 7/2004.

Pertanto in riferimento al citato punto 2.2 non sono soggetti all'applicazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 anche gli impianti:

- collocati sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza così come definite nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (art. 42, comma 2 n. 3 della l.r. 16/2010);
- che costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario (art. 42, comma 2 n. 4 della l.r. 16/2010).

In conclusione la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica agli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di corti di pertinenza, in quanto la corte non è individuata tra le pertinenze previste per le tipologie "impianti integrati" contemplate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

11) ALLEGATO II – PUNTO 2.10 – AREE NON IDONEE DERIVATE DAI PAI INTERREGIONALI

Al fine di dare corretta attuazione al punto 2.10 dell'allegato II della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010, nel caso di territori interessati da piani di assetto idrogeologico interregionale con classificazione dei gradi di pericolosità non direttamente relazionabile al PAI regionale, la Provincia territorialmente competente promuove un accordo tra Autorità di Bacino Regionale e Autorità di Bacino interregionale finalizzato alla corretta individuazione delle aree di cui al codice 10 dell'allegato I.

12) ALTRI REGOLAMENTI INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'art. 12 comma 10 del d. lgs. 387/2003 prevede che: *"In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."*

Spetta pertanto solo alla Regione la competenza di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

In attuazione a tale norma e alle Linee Guida statali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, la Regione Marche con la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Ne deriva che ogni atto riguardante tale materia, che non sia stato emanato dalla Regione o dagli enti locali in diretta attuazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non può ritenersi efficace.